REGOLAMENTO (CEE) N. 259/92 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1992

che fissa, per la campagna 1992, i prezzi d'offerta comunitari vigenti per i cetrioli nei confronti della Spagna e del Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visti i regolamenti (CEE) n. 3709/89 [1] e (CEE) n. 3648/90 [2] del Consiglio, che stabiliscono le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in ordine al meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti rispettivamente dalla Spagna e dal Portogallo, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3820/90 della Commissione [3] ha stabilito le modalità del meccanismo di compensazione da applicarsi all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo;

considerando che in forza dell'articolo 152 e dell'articolo 318 dell'atto di adesione è stato istituito un meccanismo di compensazione da applicarsi all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità dei Dieci », per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo per i quali è stato fissato il prezzo di riferimento rispetto ai paesi terzi; che è opportuno stabilire prezzi d'offerta comunitari per i cetrioli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo unicamente durante la vigenza dei prezzi di riferimento nei confronti dei paesi terzi, cioè dall'11 gennaio al 10 novembre;

considerando che, a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 318, paragrafo 1, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno in base alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei Dieci, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti, dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità, e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che tali prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che il prezzo d'offerta comunitario annuo non può tuttavia superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;

considerando che, a causa delle oscillazioni stagionali di prezzo, occorre dividere la campagna in più periodi, fissando un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3709/89 e (CEE) n. 3648/90 del Consiglio, i prezzi alla produzione su cui deve basarsi il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo del prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo, escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del mercato di cui trattasi; che non viene presa in considerazione la media che, per uno Stato membro, si discosti in modo eccezionale dalle fluttuazioni normali;

considerando che i cetrioli prodotti nella Comunità dei Dieci provengono essenzialmente da colture in serra; che i prezzi di offerta fissati riguardano pertanto questo tipo di prodotto; che i cetrioli importati dalla Spagna e dal Portogallo nella Comunità provengono da coltura in pieno campo; che tali cetrioli, pur potendo essere classificati nella categoria I, non sono comparabili né per la qualità né per il prezzo ai prodotti di serra; che è quindi opportuno applicare agli stessi un coefficiente di adeguamento ai corsi dei cetrioli non prodotti in serra;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra esposti induce a stabilire i prezzi di offerta comunitari per i cetrioli per il periodo dall'11 febbraio al 10 novembre 1992, ai valori seguenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1992, i prezzi d'offerta comunitari relativi ai cetrioli (codici NC 0707 00 11 e 0707 00 19) vigenti nei confronti della Spagna e del Portogallo ed espressi in ecu per 100 kg netti sono così fissati per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

[1] GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.
[2] GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 16.
[3] GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 43.

— dall'11 al 20 febbraio :	128,07
— dal 21 al 29 febbraio :	109,25
— marzo :	93,13
— aprile :	68,16
— maggio :	63,77
— giugno :	56,18
— luglio :	48,28
— agosto :	48,65
— settembre :	57,62
— dal 1° ottobre al 10 novembre :	78,27

2. Per il calcolo del prezzo d'offerta spagnolo e portoghese si applica, ai corsi dei cetrioli non prodotti in serra, importati in provenienza dalla Spagna e dal Portogallo, previa detrazione dei dazi doganali :

— dall'11 febbraio al 30 settembre, il coefficiente 1,30 ;

— dal 1° ottobre al 10 novembre, il coefficiente 1,00.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione